

**Legge 18 dicembre 1959, n. 1117****Modificazione della misura del contributo di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, nella spesa per costruzione di piccoli laghi e relativi impianti di utilizzazione.**

[Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie Generale n. 2 del 4-1-1960]

---

Articolo unico.

Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(1)</sup>, è elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI

RUMOR - TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Note:*

<sup>(1)</sup> La legge 26 Luglio 1956 n. 862 (legge dei laghi collinari), aveva previsto il finanziamento di 10 miliardi di lire per la concessione di sussidi per la realizzazione di laghi collinari ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), con ciò consentendo il contributo statale di un terzo (elevabile fino al 38%) della spesa sostenuta per la costruzione di piccoli invasi e dei relativi impianti di irrigazione.

Con la legge 18 dicembre 1959, n. 1117 qui riprodotta, la misura del contributo venne estesa al 50% (tale maggiore contributo era peraltro già ottenibile per le zone cui si estendeva la "legge sulla montagna", legge 25 luglio 1952, n. 991).

La successiva legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano Verde) avrebbe poi elevato il contributo ordinario del 50% fino al 65% quando (art. 11) alla irrigazione fosse stata interessata una pluralità di aziende contadine o in prevalenza tali, e fino al 75% allorché questo caso si fosse verificato in zone meridionali e montane.